



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
E BENESSERE ANIMALE**

**SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA**  
Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in  
condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

---

**Direttori Generali  
Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Direttori Area Socio Sanitaria  
AZIENDE SANITARIE LOCALI**

**Associazioni di categoria Strutture Socio Sanitarie**

**UNEBA  
ASSOAP  
ANSDIPP  
AGESPI  
AIOP  
ARSOTA  
AIRP  
CONFCOOPERATIVE  
LEGACOOP  
AGCI  
WELFAREALEVANTE  
FMPI  
FENASCOOP**

**Legale Rappresentante Villa Anita srl**  
Pec [terlizzi\\_villaanitasrl@pec.it](mailto:terlizzi_villaanitasrl@pec.it)

**CIRCOLARE: Integrazione alla circolare prot. AOO\_005\_3539 del 03/05/2021 "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – EDUCATORE PROFESSIONALE - Precisazioni ed indicazioni operative in merito alla verifica del possesso dei requisiti organizzativi con riferimento alla figura dell'educatore professionale in servizio presso le strutture sociosanitarie"**

Facendo seguito alla richiesta di chiarimenti in merito al punto 3) della circolare di cui all'oggetto riportato di seguito:

*"In sintesi, al momento della verifica dei requisiti organizzativi con specifico riferimento all'educatore professionale il dipartimento di prevenzione incaricato dovrà ritenere valida una delle seguenti opzioni:  
(omissis)*

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113

mail: [e.memeo@regione.puglia.it](mailto:e.memeo@regione.puglia.it)



*3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi"*

Si comunica che la fattispecie di cui sopra si configura al ricorrere di entrambe le condizioni, ovvero, l'esistenza alla data del 01/01/2018 di un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e l'avvenuto svolgimento alla predetta data dell'attività di educatore per un periodo minimo di 12 mesi anche non continuativi, **anche presso diverse strutture sociosanitarie.**

Si comunica, infine che l'art 7 della LR 8 giugno 2021, n. 15 *"Requisiti organizzativi per RSA e Centri diurni per anziani e disabili: educatore professionale socio-sanitario"* ha previsto che *"1. Nelle strutture socio-sanitarie RSA e Centri diurni per anziani e disabili la figura dell'educatore socio-sanitario può essere sostituita dall'educatore socio-pedagogico, già autorizzata ai sensi del r.r. 4/2007"*.

Alla luce dell'introduzione di tale previsione normativa, è pertanto, ammessa anche l'assunzione di educatori socio-pedagogici in alternativa all'educatore professionale sanitario dotato di specifica formazione.

Ad oggi, pertanto, il quadro che si è delineato prevede le seguenti possibilità:

1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo*, calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113  
mail: e.memeo@regione.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE  
E BENESSERE ANIMALE**

**SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA**  
Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in  
condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

---

5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori  
allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5;  
5. Per le strutture già autorizzate ai sensi del RR 4 del 2007, educatore socio-  
pedagogico in alternativa all'educatore socio-sanitario.

Si precisa, infine, che al fine di garantire l'inserimento in via prioritaria ai soggetti  
dotati di specifica formazione, nelle procedure di assunzione, sarebbe auspicabile  
seguire l'ordine di preferenza suindicato dando precedenza agli Educatore  
professionali sanitari con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della  
riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018.

La presente si intende quale integrazione alla circolare prot. AOO\_005\_3539 del  
03/05/2021.

**Dirigente di Servizio**  
Elena Memeo

**Dirigente di Sezione**  
Giovanni Campobasso

**Direttore di Dipartimento**  
Vito Montanaro

**Assessore alla Sanità**  
Pietro Luigi Lovalco

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza  
sociosanitaria  
Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113  
mail: e.memeo@regione.puglia.it



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA**

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in  
condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

**Direttori Generali  
Direttori Dipartimenti di Prevenzione  
Direttori Area Socio Sanitaria  
AZIENDE SANITARIE LOCALI**

**Associazioni di categoria Strutture Socio Sanitarie**

**UNEBA  
ASSOAP  
ANSDIPP  
AGESPI  
AIOP  
ARSOTA  
AIRP  
CONFCOOPERATIVE  
LEGACOOOP  
AGCI  
WELFAREALEVANTE  
FMPI  
FENASCOOP**

**CIRCOLARE: R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – EDUCATORE PROFESSIONALE -  
Precisioni ed indicazioni operative in merito alla verifica del possesso dei  
requisiti organizzativi con riferimento alla figura dell'educatore professionale in  
servizio presso le strutture sociosanitarie**

I regolamenti regionali che disciplinano le strutture sociosanitarie – RR n. 4/2019 e  
RR n. 5/2019 – prevedono che l'educatore professionale, quale professionista  
sanitario della riabilitazione, sia in possesso di idoneo titolo (educatore  
professionale ex D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 – D.M. 27 luglio 2000). Inoltre, in  
riferimento agli educatori professionali in servizio nelle strutture sociosanitarie alla  
data di entrata in vigore dei regolamenti (9 febbraio 2019), rinviano a quanto  
previsto dall'art. 46 del R.R. n. 4/2007 per quanto compatibile con la normativa  
nazionale e regionale in materia di professioni sociosanitarie.


In relazione a quanto innanzi, con la presente circolare si intende fornire  
chiarimenti e precise direttive al fine di adottare uniformi criteri di valutazione nella

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza  
sociosanitaria**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113

mail: e.memeo@regione.puglia.it



fase di verifica dei requisiti organizzativi delle RSA non autosufficienti/disabili e Centri diurni non autosufficienti /disabili con specifico riferimento alla figura dell'educatore professionale.

La Legge 205 del 2017 ha introdotto la distinzione tra la qualifica di educatore professionale socio pedagogico (commi 594-598) e la qualifica di educatore professionale socio sanitario (comma 596).

Stabiliscono i commi comma 594 e 595 della Legge 205/2017 " 594. ***L'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogo operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell'integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo sono comprese nell'ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi.***

***595. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e' attribuita con laurea L19 e ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. La qualifica di pedagogo e'attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. (omissis)"***

Il comma 594 comma è stato poi modificato ed integrato dal comma 517 della successiva legge 145/2018, che attribuisce all'educatore professionale socio-pedagogico la possibilità di operare anche nei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi.


**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza socio-sanitaria**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113

mail: e.memeo@regione.puglia.it



In merito **all'educatore socio sanitario** il comma 596 prevede che *“La qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520.”*

La legge 3/2018 in riferimento alla figura dell'Educatore professionale socio-sanitario di cui al DM 520/1998 ha previsto che l'esercizio della professione sanitaria sia possibile solo in presenza dell'iscrizione al relativo albo professionale, istituito con DM 13 marzo 2018.

Il quadro che si è composto con le predette modifiche normative è il seguente:

- 1) professione di Educatore professionale socio sanitario, collocato nell'ambito sanitario, con obbligo di iscrizione all'Albo presso l'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Ordine TSRM-PSTRP);
- 2) qualifica di Educatore professionale socio pedagogico, collocato nell'ambito sociale (ex comma 594 della Legge 205/17).

Al fine di salvaguardare la posizione di quanti, prima dell'entrata in vigore della legge n. 3 del 2018, esercitavano la professione di educatore professionale senza essere in possesso di un titolo che consentisse l'iscrizione al relativo albo, la legge 145/2018 al comma 537 dell'art.1 ha stabilito che *“coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”* (Il termine del 31/12/2019 è stato successivamente prorogato al sino al 30/06/2020 dal Decreto Legge 162/2019 art.5 comma 5).

Il DM 9 agosto 2019 ha istituito presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113

mail: e.memeo@regione.puglia.it



l'elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di educatore professionale.

In coerenza con le previsioni di cui alla Legge 205 del 2018 l'art 46 del RR 4 del 2007 ha previsto:

*"3. Nell'ambito di servizi socio assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socio riabilitativi, e ad elevata integrazione sociosanitaria, per lo svolgimento della funzione educativa è richiesto il possesso della qualifica di educatore professionale socio-sanitario di cui alla legge 27 dicembre 2017 n. 205, comma 596.*

*4. I soggetti che alla data del 01.01.2018 hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono continuare ad esercitare tale attività; per tali soggetti il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore professionale socio-sanitario non può costituire, direttamente e indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data del 01.01.2018, né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore"*

La ratio della norma è quella di salvaguardare il rapporto di lavoro di coloro che operano presso le strutture sociosanitarie alla data del 01.01.2018

- a) essendo in possesso del solo requisito dell'esperienza (*almeno dodici mesi, anche non continuativi, di attività di educatore professionale*) pur non avendo il titolo di educatore professionale socio-sanitario;
- b) essendo in possesso del requisito dell'esperienza (*almeno dodici mesi, anche non continuativi, di attività di educatore professionale*) e del titolo di educatore professionale socio-pedagogico.

Ne consegue che il requisito di esperienza (*almeno dodici mesi, anche non continuativi, di attività di educatore professionale alla data del 01.01.2018*) non vale per l'inquadramento del lavoratore come educatore professionale socio-sanitario a seguito di contratto di lavoro sottoscritto dopo la data del 01.01.2018.

Con l'art 5 della LR n. 18/2020 sono state dettate ulteriori disposizioni in materia di personale della riabilitazione prevedendo che, nell'ambito dei servizi e nei presidi socio-sanitari e della salute, sul numero totale della figura professionale degli educatori possono operare, limitatamente agli aspetti socio-educativi, fino ad un

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---



massimo di un terzo di educatori professionali socio pedagogici. Nel computo si procede per arrotondamento in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5.

**In sintesi, al momento della verifica dei requisiti organizzativi con specifico riferimento all'educatore professionale il dipartimento di prevenzione incaricato dovrà ritenere valida una delle seguenti opzioni:**

1. Educatore professionale sanitario con laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione e relativa iscrizione all'albo di cui al DM del 13 marzo 2018;
2. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. ma che siano iscritti all'elenco speciale istituito presso l'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (legge 145/2018, art. 1 comma 537);
3. I soggetti senza il titolo di cui al punto 1. che alla data del 01.01.2018 abbiano un contratto di lavoro con la struttura sociosanitaria oggetto di verifica e che a quella data abbiano svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi;
4. Educatori professionali socio-pedagogici nel limite di *massimo un terzo*, calcolato sul numero di educatori professionali (unità a tempo pieno oppure debito orario settimanale) previsti nelle tabelle dei requisiti organizzativi dei RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019, con arrotondamento del valore ottenuto in eccesso per frazioni superiori allo 0,5 e in difetto, per frazioni inferiori allo 0,5, come da tabelle di seguito riportate:

<b>RR n. 4/2019</b>	<b>Educatore professionale socio-sanitario richiesto Unità a tempo pieno o debito orario settimanale</b>	<b>Art. 5 LR 18/2020 Educatore professionale socio-pedagogico</b>
RESIDENZIALE ESTENSIVA DI TIPO A per persone anziane 20 p.l.	1	di cui 0,33 arrotondato a 0
RESIDENZIALE ESTENSIVA DI TIPO B per demenze 20 p.l.	1,5	di cui 0,5
RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A per persone anziane 20 p.l.	12 ore sett.	di cui 4 ore sett.


**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

**Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria**

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113

mail: e.memeo@regione.puglia.it





**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER  
TUTTI**

**SEZIONE STRATEGIE GOVERNO DELL'OFFERTA**

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in  
condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria

RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO B per demenze 20 p.l.	12 ore sett.	di cui 4 ore sett.
CENTRO DIURNO PER NON AUTOSUFFICIENTI 30 posti	4	di cui 1,33 arrotondato a 1

RR n. 5/2019	Educatore professionale socio-sanitario richiesto Unità a tempo pieno o debito orario settimanale	Art. 5 LR 18/2020 Educatore professionale socio-pedagogico
RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO A per disabili gravi 20 p.l.	18 ore sett.	di cui 6 ore sett.
RESIDENZIALE MANTENIMENTO DI TIPO B per disabili meno gravi 20p.l.	18 ore sett.	di cui 6 ore sett.
CENTRO DIURNO PER DISABILI 30 posti	6	di cui 2

**Dirigente di Servizio**  
Elena Memeo

Firmato digitalmente da:  
ELENA MEMEO  
Regione Puglia  
Firmato il: 03-05-2021 11:35:50  
Seriale certificato: 644105  
Valido dal 02-04-2020 al 02-04-2023

**Direttore di Dipartimento**  
Vito Montanaro



MONTANARO  
VITO  
03.05.2021  
10:17:53  
UTC

**Dirigente di Sezione**  
Giovanni Campobasso



CAMPOBASSO GIOVANNI  
03.05.2021 10:09:58 UTC

**Assessore alla Sanità**  
Pietro Luigi Lopalco



LOPALCO  
PIETRO LUIGI  
03.05.2021  
10:40:31 UTC

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza  
sociosanitaria

Via Gentile, 52 - 70121 Bari - Tel: 080 5403113  
mail: e.memeo@regione.puglia.it